



ISTITUTO COMPRENSIVO MARINA DI CERVETERI

via Satrico, 27/E – 00052 Marina di Cerveteri - Cerveteri (Roma)

Tel. e Fax +39.06.99.02.422 - RMIC891007@istruzione.it - Distretto30

Cod. Fisc. 91017180588 – codice mecc.: RMIC891007 – www.icmarinadicerveteri.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art.1 – Composizione

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

Art. 2 – Competenze

Ogni scelta del Collegio, una volta deliberata, è una scelta collegiale, frutto di un'accurata programmazione e soggetta a un'efficace verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

a) Materie in cui il Collegio è ORGANO DELIBERANTE:

- Funzionamento didattico dell'istituto, in particolare per la programmazione educativa e didattica;
- Suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione degli alunni;
- Valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati;
- Adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe;
- Promozione di iniziative di sperimentazione;
- Promozione di iniziative di aggiornamento per gli insegnanti;
- Programmazione e attuazione di iniziative per il sostegno degli alunni disabili, l'integrazione degli alunni stranieri, il recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento.

b) Materie in cui il Collegio è FORMULA PROPOSTE al Dirigente scolastico, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di circolo/d'istituto:

- Formazione e composizione delle classi;
- Assegnazione dei docenti alle medesime;
- Formulazione dell'orario delle lezioni.

Art. 3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento a ogni docente e ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio a un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'odg.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'O.d.G. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancanza del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4 – Dipartimenti

Ai fini della realizzazione dei principi di cui al DPR n. 275/99, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche possono costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica.

La composizione dei Dipartimenti è deliberata dal Collegio all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del POF. In caso di nuova istituzione il Collegio emana l'apposito regolamento.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5 – Commissioni

Il Collegio dei Docenti può costituire Commissioni di lavoro suddivise per AREE tematiche definite. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate all'analisi, allo studio e alla realizzazione di compiti specifici nell'ambito degli obiettivi prefissati dal POF.

Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la Funzione Strumentale attinente all'AREA o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della Commissione.

Art. 6 - Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.

Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere, in qualunque momento, che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 7 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti.

La comunicazione dell'O.d.G. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza invia e/o rende consultabile presso i propri uffici tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'O.d.G. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Art. 8 - Ordine del Giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all' O.d.G. nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le Comunicazioni del Dirigente scolastico e informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messa in votazione all'inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'O.d.G. della riunione successiva.

Art. 9 – Discussione / Dibattito

- La discussione di ogni punto all'O.d.G. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di Delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al Collegio di esprimersi.
- Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione, secondo l'ordine di iscrizione a parlare.
- Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.G., non deve, di norma, superare i **cinque** minuti.
- Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un **diritto di replica**, prima della chiusura dell'argomento dibattuto di **tre** minuti.
- Quando sono esauriti gli interventi, espresse le eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.
- Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti intervenire sull'argomento.
- In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha facoltà di togliere o non concedere la parola.
- In tutti i casi in cui il tono e i contenuti dell'intervento non dovessero essere adeguati al livello di un'assemblea di alto profilo professionale, il Dirigente potrà togliere la parola. Sarà sua facoltà, in tal caso, decidere se sospendere, interrompere e/o aggiornare la seduta a giorno e ora che saranno contestualmente comunicati.

Art. 10 – votazione

Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- per non più di **tre minuti** un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- per non più di **un minuto** chiunque voglia dichiarare e motivare il proprio voto.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per **voto palese**. La votazione è **segreta** soltanto quando si faccia questione di persone (art. 37, c. 4, D.Lgs 297/94). In tal caso, il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validamente espressi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione, prevale il voto del Presidente (ex art. 37, c. 3, D.Lgs. 297/94).

I voti degli astenuti, in quanto non considerati validamente espressi, non saranno conteggiati ai fini del quorum deliberativo.

In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'O.d.G.

I punti trattati e votati non possono essere ammessi nuovamente alla discussione.

Art. 11 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.G.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, sarà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'O.d.G.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'O.d.G. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Art. 13 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.

Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili, su richiesta, da ogni docente che ne fa parte.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti amministrativi esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.